COMUNE DI SAN VITALIANO

Palmula pristinum nomen meum

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 7 DEL 28/03/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTINGIBILI E URGENTI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CORRETTA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI ED ALL'OBBLIGO DELLA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA, PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RISPETTO DEL DECORO URBANO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l'abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;
L'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti; il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

CONSIDERATO CHE

a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola
Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
È fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall'animale;
E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

RITENUTO CHE

È necessario stabilire l'obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione
vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del D.l. 31/03/2003 n.50;
Visto l'art. 672 e 727 del Codice penale "Omessa custodia e mal governo degli animali"
visto la l. n.689/1981 "modifiche al sistema penale"
Visto l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali"

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
- di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
- di esibire su richiesta della Pubblica Autorità i già menzionati beni di raccolta e pulizia;
- di depositare le deiezioni raccolte presso gli appositi contenitori comunali presenti, ove immediatamente e facilmente raggiungibili;

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio. Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa alla prefettura di Napoli, al locale comando di polizia municipale, alla stazione dei carabinieri di San Vitaliano ed all'asl di Marigliano;
che la presente ordinanza sia divulgata alla popolazione a mezzo sito internet comunale.

AVVERTE

Che Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Napoli, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.
San Vitaliano, 28/03/2023

Il Sindaco, n.q. Ufficiale di Governo
F.to Dott. Pasquale Raimo